



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 478 C.D.T. 40
DEL 15 APRILE 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@lnd.it

disciplinare@indsicilia.legalmail.it (PEC)

| |
|---|
| CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498 |
|---|

Giannopolo Calogero
Lo Iacono Lia

091 6808 408
091 6808 428

sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

| |
|---|
| GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496 |
|---|

Boatta Simona

091 6808 463

sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

| |
|-----------------------------------|
| SEGRETERIA Fax 091 6808497 |
|-----------------------------------|

Gatto Maria

091 6808 409

gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

crlnd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura

091 6808 440

laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

| |
|--|
| SETTORE TECNICO Fax 091 6808498 |
|--|

Saccà Giovanni

091 6808 433

sicilia.settoretecnico@Ind.it

| |
|---|
| TESSERAMENTO LND fax 091 6808498 |
|---|

Cutrera Giovanni
Sconzo Giulio

091 6808 410

091 6808 423

sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

| |
|--|
| UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495 |
|--|

Bevilacqua Silvio
Mendola Paolo

091 6808 406

091-6808 475

sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

| |
|---|
| UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498 |
|---|

Mistretta Giuseppe
Cutrera Giovanni

091 6808 473

091 6808 410

sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

APPELLI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e con la presenza del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 15 aprile 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 192/A

A.S.D. Città di Partanna (TP) appello avverso inibizione fino al 23/03/2015 dirigente sig. Girolamo Morsello e fino al 31/12/2014 dirigente sig. D'Angelo Giuseppe, squalifica fino al 23/03/2015 a carico dei calciatori sig.ri Calogero Gibella e Danilo Calandra, squalifica fino al 31/12/2014 a carico dei calciatori Catania Antonino e Catania Giuseppe; squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Francesco Reccardo - Gara 3^a categoria Prater/Città di Partanna del 23/03/2014 - C.U. n° 43 del 28/03/2014 della Delegazione Provinciale di Trapani

Con il proposto reclamo la società Città di Partanna contesta la decisione impugnata sostenendo, in buona sintesi, l'irragionevolezza delle sanzioni adottate dal giudice di prime cure in relazione al reale accadimento dei fatti.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal rappresentante della società che ne ha fatto espressa richiesta.

La Commissione Disciplinare Territoriale tuttavia rileva che il reclamo de quo è inammissibile per essere stato proposto oltre il termine di cui al comma 4 dell'art. 46 del C.G.S.

Infatti le sanzioni oggi impugunate sono state pubblicate sul C.U. n.43 della Delegazione Provinciale di Trapani in data 28/03/2014, con la conseguenza che i motivi del reclamo dovevano essere inviati a questa Commissione entro il giorno 4 aprile 2014 mentre gli stessi risultano essere stati inviati in data 5 aprile 2014, come comprovato dalla stampigliatura apposta dall'ufficio postale sulla busta contenente il reclamo de quo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il presente gravame. Con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento n° 193/A

A.S.D. POL. REAL CEFALU' (PA), avverso inibizione Presidente sig. Giuseppe Garbo fino al 31/03/2015 e squalifica calciatori Fuschi Giovanni Mario fino al 31/12/2014, Allegra Fabrizio per 7 gare e Barranco Gianluca per 5 gare - Gara Calcio a 5 serie C2 United Capaci/Real Cefalù del 30/03/2014 - C.U. N° 453 C5 72 del 02/04/2014

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pol. Real Cefalù, in persona del Vice Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni di primo grado, chiedendone la revoca ovvero la riduzione in termini più equi, sottolineando, qui in sintesi, che comunque non si è verificato alcun atto di violenza.

Quanto sopra è stato ribadito in udienza dal legale della Società appellante.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Il rapporto dell'arbitro e i relativi supplementi, come è noto, costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S.

In tali documenti ufficiali è dato leggere che all'atto dell'espulsione di un compagno di squadra il calciatore sig. Fuschi tentava di strappare il cartellino rosso all'arbitro, spintonandolo e minacciandolo. Successivamente (vedi supplemento) lo stesso si rendeva responsabile di un nuovo tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara e per placare la sua ira intervenivano alcuni compagni di squadra che giungevano a scaraventarlo a terra pur di fermarlo. Fuori dal terreno di gioco il sig. Fuschi seguitava ad invadere il campo e minacciava ripetutamente il direttore di gara.

Per quanto riguarda il calciatore sig. Allegra (già ammonito), l'arbitro descrive che lo stesso insultava platealmente un avversario intento a battere una rimessa laterale. Alla notifica dell'espulsione il calciatore predetto tentava di colpire l'arbitro non riuscendovi per l'intervento di compagni e dirigenti, seguitando tuttavia nelle minacce e negli insulti all'indirizzo dello stesso.

Negli atti ufficiali di gara si legge inoltre che il calciatore sig. Barranco, capitano della squadra Real Cefalù, si rifiutava a fine gara di effettuare il c.d. "terzo tempo", insultando e minacciando l'arbitro.

Quanto alla posizione del Presidente sig. Giuseppe Garbo può osservarsi che lo stesso, come riferisce ancora l'arbitro, veniva allontanato dal terreno di gioco perchè tentava di colpire il direttore di gara e riusciva ad attingerlo con uno sputo sulla maglia, prima di essere allontanato a forza da tre calciatori ospiti. Anche in questo caso seguitavano insulti e minacce che il sig. Garbo reiterava a fine gara, fin quando l'arbitro, scortato da sei persone, riusciva a raggiungere la propria autovettura e quindi ad allontanarsi.

Da tutto quanto sopra sovviene che le sanzioni applicate possono trovare riduzione come in dispositivo soltanto per ciò che concerne la posizione dei calciatori sigg. Fabrizio Allegra e Gianluca Barranco, autori di contegno offensivo e minaccioso nei confronti di un avversario e del direttore di gara (l'Allegra) e nei confronti del solo direttore di gara (il Barranco - capitano), sia pure con reiterazione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in sei gare la squalifica a carico del calciatore sig. Fabrizio Allegra e in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Gianluca Barranco, confermando nel resto l'impugnato provvedimento..
Senza addebito di tassa reclamo non versata.

Procedimento n°196/A

Appello del sig. JIMOH SAHEED (calciatore ASD Mazara Calcio – TP) avverso squalifica per cinque gare - Gara Campionato Eccellenza Girone "A" Rocca di Caprileone/Mazara del 04/04/2014 – C.U. N° 468 del 09/04/2014

Con appello ritualmente inoltrato, il sig. Jimoh Saheed ha impugnato la decisione in epigrafe.

In buona sintesi il calciatore sostiene che la sanzione, così come inflittagli dal giudice di prime cure, è sproporzionata ai fatti realmente accaduti e ciò anche in relazione alla difficoltà della lingua, trattandosi di soggetto extracomunitario.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore di fiducia in sede di comparizione all'udienza odierna.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che, ai sensi dell'art. 35 numero 1 comma 1.1. C.G.S., i rapporti dell'arbitro e degli assistenti ufficiali costituiscono piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare, dalla lettura del referto redatto dall'arbitro, si rileva che al 48' del 2° tempo l'arbitro ha espulso il calciatore Jimoh Saheed per avere tentato di aggredire un calciatore avversario gridandogli "ti ammazzo".

Non riusciva nell'aggressione per essere stato tempestivamente bloccato dai propri compagni, che a forza riuscivano a trascinarlo fuori dal campo dopo circa tre minuti e dopo che lo stesso si era tolto la maglietta e l'aveva scagliata in prossimità dell'arbitro.

Avuto tuttavia riguardo alla successione dei fatti contestati e considerato che comunque non è stato consumato alcun gesto di violenza, si ritiene di rideterminare come in dispositivo la sanzione impugnata.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del proposto appello, ridetermina in quattro giornate la squalifica a carico del calciatore Jimoh Saheed (ASD Mazara Calcio).

Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo nella misura di € 65,00=

Procedimento 197/A

A.S.D. TAORMINA (ME) appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale emanate nel Comunicato Ufficiale 468 del 09/04/2014 – gara Eccellenza gir. "B" A.S.D. Taormina/Gymnica Scordia del 06/04/2014

La A.S.D. Taormina, in persona del suo presidente pro-tempore, ha inoltrato appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale emanate nel Comunicato Ufficiale in epigrafe indicato, senza tuttavia esprimere alcuna motivazione da utilizzare a sostegno dell'eventuale revisione delle sanzioni peraltro genericamente impuginate.

Per tale ragione l'appello è da considerarsi inammissibile ai sensi dell'art.33 n.6 del C.G.S. e peraltro risulta proposto fuori del termine abbreviato stabilito con Comunicato Ufficiale 98/A del 16/12/2013 F.I.G.C. ripetutamente riportato sui C.U. di questo Comitato Regionale.

In relazione poi al contenuto delle affermazioni della A.S.D. Taormina, si dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale per quanto di competenza.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello e, per l'effetto, dispone addebitarsi la dovuta tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Dispone altresì la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale.

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia e dal Dott. Salvatore Palumbo,

componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, con la presenza del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 15 aprile 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 291/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. DI BENEDETTO DAVIDE (Presidente della A.S.D. Equipecomprensoriopalermo)
A.S.D. EQUIPECOMPRESORIOPALERMO

Con nota 5008/458pf 13-14/SS/mg del 13 marzo 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Davide Di Benedetto, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato di svolgere l'attività di allenatore in favore della propria Società.

Con la medesima nota è stata altresì deferita la A.S.D. Equipecomprensoriopalermo, ex art. 4 commi 1 e 2, per quanto ascritto al Presidente ed al tecnico stesso.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi due a carico del tesserato e dell'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che risulta in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in due gare del campionato di prima categoria della stagione sportiva 2013-2014, il tecnico Salvatore Tedesco (allenatore di base - cod. 53.493), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato. Non v'è dubbio pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi due a carico del Sig. Davide Di Benedetto, Presidente della A.S.D. Equipecomprensoriopalermo;*

- *Ammenda di € 250,00 a carico della predetta Società.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 292/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. RAGINI UMBERTO (Presidente della A.S.D. Bastione del Mela)
A.S.D. BASTIONE DEL MELA

Con nota 5012/457pf 13-14/SS/mg del 13 marzo 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Umberto Ragini, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato di svolgere l'attività di allenatore in favore della propria Società.

Con la medesima nota è stata altresì deferita la A.S.D. Bastione Del Mela, ex art. 4 commi 1 e 2, per quanto ascritto al Presidente ed al tecnico stesso.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che risulta in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in tre gare del campionato di prima categoria della stagione sportiva 2013-2014, il tecnico Antonino Brigandì (allenatore di base - cod. 100.728), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato. Non v'è dubbio pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi due a carico del Sig. Umberto Ragini, Presidente della A.S.D. Bastione Del Mela;*

- *Ammenda di € 300,00 a carico della predetta Società.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 293/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SEMINARA CARMELO TIBERIO (Legale rappresentante della U.S.D. Atletico Catania);

U.S.D. ATLETICO CATANIA

Con nota 5025/456 pf 13-14/SS/mg del 13 marzo 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Carmelo Tiberio Seminara, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato di svolgere l'attività di allenatore in favore della propria Società.

Con la medesima nota è stata altresì deferita la U.S.D. Atletico Catania, ex art. 4 commi 1 e 2, per quanto ascritto al Presidente ed al tecnico stesso.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che risulta in modo documentale che la Società in questione, partecipante al campionato di Promozione, ha utilizzato quale allenatore, in due gare del 01/08/2013 e del 25/08/2013, il tecnico Antonio Richichi (allenatore di base - cod. 105.333), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato. Non v'è dubbio pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi tre a carico del Sig. Carmelo Tiberio Seminara, Legale rappresentante della U.S.D. Atletico Catania;*

- *Ammenda di € 300,00 a carico della predetta Società.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 298/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ALESSANDRO DE ROSE (Presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l.);
S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l.

Con nota 4900/324 pf 13-14/MS/vdb del 14 marzo 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Alessandro De Rose n.q., per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 e dell'art. 8 commi 9 e 15 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato a n° 2 decisioni della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. prot. 275/2013 e prot. 328/2013, disposte all'esito dei reclami proposti dal calciatore Matteo Patti e comunicate in data 10/10/2013. Con la medesima nota è stata altresì deferita la S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l., ex art. 4 commi 1, per quanto ascritto al proprio Presidente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del tesserato e della penalizzazione di due punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014-2015.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che risulta in modo documentale che la Società in questione, non ha ottemperato, nel termine stabilito dall'art. 94 comma 11 N.O.I.F., a n° 2 decisioni della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. prot. 275/2013 e prot. 328/2013, disposte all'esito dei reclami proposti dal calciatore Matteo Patti. Non v'è dubbio pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi sei a carico del Sig. Alessandro De Rose, Presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l.);*
- *penalizzazione di due punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014-2015 a carico della predetta Società.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 15 aprile 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 178/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Virtus Capo D'Orlando (921606);
Sig. Giarrizzo Tindaro (Presidente all'epoca dei fatti)
N°06 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/11/2013 prot. 11.600 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 300,00 alla società A.S.D. Virtus Capo D'Orlando (921606);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giarrizzo Tindaro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ricciardi Antonio, Sciortino Pietro, Zito Saverio, Altamore Svevo, Drago Gaetano, Raneri Antonio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 179/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASAC Castoreale (921898);

Sig. Monaco Marco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°09 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 serie C2 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/12/2013 prot. 11.626 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 360,00 alla società ASAC Castoreale (921898);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Monaco Marco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aprile Gaetano, De Pasquale Antonio, Fazio Rosario, Genovese Santino, Longo Emanuele, Pirri Biagio, Presti Fabrizio, Rappazzo Andrea, Sindoni Giovanni, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 180/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD S. Lucia del Mela (oggi ASD Città di Villafranca 931670);

Sig. Zullo Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°03 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 serie C1 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/12/2013 prot. 11.627 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma tuttavia per quanto riguarda i calciatori Cleber Luiz Ricardo e Hamici Carlo sono pervenute memorie difensive con allegati copie dei personali certificati medici attestanti l'idoneità sportiva.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva del calciatore Ispoto Massimo. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Cleber Luiz Ricardo e Hamici Carlo e applica:

l'ammenda di € 50,00 alla società ASD S. Lucia del Mela (oggi ASD Città di Villafranca 931670);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Zullo Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Ispoto Massimo, tesserato per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 181/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Tierre Club (dal 22/10/2013 cessate tutte le attività - 934999);

Sig. Lindon Riccardo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°04 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 serie C2 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/12/2013 prot. 11.628 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, tenuto in conto che la Società ASD Tierre Club dal 22/10/2013 ha cessate tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lindon Riccardo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Fardella Salvatore, Riesi Francesco Paolo, Sciamma Gaetano, Tralongo Francesco, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 182/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD United Capaci (916316);

Sig. Filiberto Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 serie C2 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/12/2013 prot. 11.629 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, tenuto in conto che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento (C.U. 154 CDT 12 del 29/10/2013), applica:

l'ammenda di € 750,00 alla società ASD United Capaci (916316);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Filiberto Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abbate Gregorio, Arcilesi Leonardo, Basile Pietro, Benincasa Giacomo, Benincasa Nicolò, Bologna Alberto, Bologna Giuseppe, Cappello Marco, D'Angelo Giuseppe, Ferrante Giovanni, Filiberto Salvatore, Gradino Vito, Guercio Antonino, Patania Pasquale, Prestano Carmelo, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 15/04/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**